

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Abbiamo ordinato e ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere legislative dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Agricoltura e Commercio, che abbiamo incaricato di svolgere e di sostenere la discussione.

Art. 1.^o

I diritti differenziali di cereali, vini, ed olii importati per consumo da bastimenti coperti da bandiera estera, stabiliti col manifesto Camerale del 17. gennaio 1823, sono aboliti a favore di quelle nazioni che offrono la reciprocità.

Art. 2.^o

S'intenderanno parimenti aboliti i diritti differenziali, compresi sotto quelli di tonnellaggio, di pilotaggio, di gavette, di rimpaggio, di quarantena, di porto, di fano, di senzeria e altri carichi che pesano sullo scafo del bastimento, sotto qualunque sua denominazione, a favore di quelle nazioni che offrono l'assoluta reciprocità sia nel commercio diretto, che indiretto coi proprii Stati, possessi e colonie.

Vittorio Emanuele

P. Di S. Lucia



MINISTERO
dell'Agricoltura e del Commercio

Divisione VI

Oggetto.

Comunicato

La maggiore prosperità del commercio delle nazioni fu in ogni tempo considerata come uno dei più sicuri argomenti del maggior grado d'incivilimento delle nazioni. Che se per le relazioni che con esso si stabiliscono coi vari paesi e popoli della terra, ne derivano varietà ed accrescimenti di prodotti esteri col facile scambio dei proprii a profitto della ricchezza materiale, lo scambio e l'importazione di nuove idee e di tutte quelle altre cognizioni che sono la conseguenza del contatto reciproco delle varie nazioni, non è meno giovevole al progresso dei lumi e delle Scienze.

Se quindi un provvido Governo, si propone in ogni tempo di promuovere la prosperità commerciale del proprio paese, questa sollecitudine diventa un obbligo maggiore, una necessità imperiosa in tempi in cui per sofferenti sventure che producessero immensi sacrificii, trovati la nazione aver uopo di ritrarsi e di rinvigorirsi.

Il Governo del Re per caso di queste verità, applicabili appunto alle contingenze

nostre presenti, vuole perciò con raddoppiato studio guardare agli interessi commerciali del paese, onde promoverli, favorirli, e con ogni maniera di utili provvedimenti renderli più che si possa prosperi e fiorenti.

Ma all'occasione di rimarginar le piaghe nostre interne, che le passate fortune e vicende recarono alla prosperità pubblica e privata, potrebbe una cagione esterna più propizia esserne ora data da quella che sorge al presente dal fatto del Governo della Gran Bretagna, in ordine alle radicali riforme portate all'atto di navigazione, che per l'addietro regolava con leggi protettive e proibitive tutto il Commercio marittimo di quella grande nazione.

Queste riforme dell'atto di navigazione sanzite dal Parlamento Inglese il 26 giugno del 1849, può dirsi una vera rivoluzione economica nella legislazione Inglese, e produttrice di una rivoluzione anche maggiore nelle relazioni commerciali del mondo.

Quei precetti che la scienza sola dapprima avrebbe proposto alla considerazione ed agli studi dei filosofi, che combattuti dai pregiudizii inveterati dei politici d'arbitra scuola, e dall'interesse dei commercianti che sediti erano usufruciaroli dei favori di istituzioni privilegiate, quei precetti, dico, venuti a poco a poco quali raggi di luce veritiera a lampeggiare agli occhi degli uomini disinteressati e veggenti, ben già avevano da molti anni prodotta

nelle scuole e negli scritti una mutazione assoluta
di massime e di teorie economiche, e commerciali.

L'effortziale era trasportare dagli studi
teorici alla pratica, i principii della grande
scuola di Smith, tratti dagli illustri econo-
misti che dallo scorcio del secolo passato ai di
nostri fiorirono sia in Inghilterra che in Francia,
non meno che nella nostra Italia, dove molti
nobili ingegni procurarono nel discutere i precetti
dell'economia politica anche i più dotti scrittori
delle nazioni che in essa fecero i maggiori
progressi;

Ma fra le glorie del sapiente governo di
Inghilterra non la minore è quella per conto di
aver avuto uomini, i quali, mentre i politici di
tutte le altre nazioni ancora dubitavano, ebbero
il coraggio di tradur essi i primii in atto le
teorie economiche, che comprovano i dogmi
della nuova scienza.

Quindi senza parlare di quegli altri
provvedimenti, che radicalmente sterparono
ogni monopolio agricolo ed industriale coll'
aprire i mercati della gran Bretagna aie
prodotti di tutti i popoli della terra, e che
fondarono la prosperità economica di quel
paese sulla libertà e non più sul privilegio,
sul libero scambio e non più sul sistema
proibitivo, noi vediamo oggi gli uomini
di Stato di Inghilterra demolire di un tratto
l'antico edificio di legislazione marittima
con cui dai tempi di Cromwell sino a
noi aveva quella Rocina dei mari.

gelosamente riservato alla bandiera Inglese,
il trasporto per l'Inghilterra delle merci pro-
venienti dalle immense sue colonie, non che di
tutti gli altri paesi d'oltre Europa, quando non
fossero queste caricate da naviganti dei paesi
stessi che le producono.

Ora l'atto dato il 26 giugno ultimo
scorso dal Parlamento Inglese apre l'adito come
ognun sa ai grandi emporii di merci del mondo
intero, ed ai gran mercati di consumazione della
Gran Bretagna, a tutti i naviganti di qual-
siasi nazione, che non solo trasportino nei
porti dei tre Regni merci e prodotti proprii,
ma carichi in qualunque parte del mondo non
escluso le stesse Colonie della Gran Bretagna,
e anche già scambiate per via con altre derrate
di altre colonie o di altri paesi, il solo cabotag-
gio ~~chiuso~~ tra porto e porto d'ogni singola
colonia e delle spiagge dei tre Regni
uniti ed isole vicinanti. Ma a guida
di minaccia o salutare avvertenza ad ogni altro
paese venne fatta facoltà, alla Regina in
Consiglio di negar questo vantaggio alle
schiere appartenenti a quelle nazioni
che nei proprii ~~in~~ porti non fossero per
concedere egual trattamento alla bandiera
Inglese.

Qual nuovo straordinario movimento
al commercio marittimo del mondo sia per
recare questo grand'atto del governo Inglese
ognuno può facilmente immaginare, come
di leggieri è a supporre l'alacrità e la

2

sollecitudine) che sarà per accogliere ogni
avveduto governo per porli in grado di fruire
delle facilità offerte dalla nazione più
commerciante del globo, a conforme al refer-
mice d'ogni merce e prodotto al primo mercato
del mondo.

È in vero gli stessi Stati Uniti d'America
con analoghi provvedimenti già dimostrano
adottare gli stessi principii di bincolamento
nella legislazione marittima, e la Svezia
eziandio ha già manifestato volersi porre
in grado di goder dei vantaggi offerti dall'
Inghilterra.

Una legge liberalissima poi così cui
vien proposta una riforma radicale di tutti
i vincoli proibitivi, e di tutte le cautele di
protezione alla propria bandiera, fu così
temente proposta dal Governo Mc cormack
della Camera. Così l'antico Senato
dell'Inghilterra al veder questa proclamare
i principii di libertà e di concorrenza nella
navigazione commerciale, ai proprii interef-
si credette non poter meglio provvedere
fuorchè applicando le stesse massime
della formidabile rivale alla propria
legislazione marittima, introducendovi
non dissimili riforme.

Il Governo del Re e o signori, in
faccia a così grandi avvenimenti credet-
te farli reo d'imperdonabile colpa quando
si rimane inoperoso, e non cercate d'andare
proficue anche al vostro commercio le

R

reforme danie) dall'Inghilterra.

Lo crederebbe sia pel fatto delle condizioni nostre presenti, che esigono vengano ricorato ed aperto tutte le porte di prosperità futura al paese; lo crederebbe altresì per sapere che possiede nella marina mercantile nazionale, una schiatta d'imperterriti, e avventurosi naviganti, che in condizioni men prospere di quelle che può loro offrire un vicino avvenire, doppo non di meno ai più lontani lidi del dell'uno e dell'altro emisfero; onorata e ^{recare} rispettata la nostra bandiera, non degeneri, anzi gagliardi persecutori delle gloriose ed industriali imprese dei fondatori di Galata e di Caffa.

Al proporre o signori di Sanire con provvedimento che condanni anche fra noi i principii di libertà commerciale di cui la Gran Bretagna e l'Olanda ci danno sì preclari esempi, se da un lato ci spinge l'invito stesso che indirettamente ne fa la prima onde porci in grado di goder degli offertici vantaggi, ed deve spingere dall'altro lato il nostro proprio interesse in ciò posto che se crede, come non v'ha dubbio, l'Inghilterra di giovare a se stessa col far libero a tutti l'approdo ne' suoi porti colla sola reciprocità di trattamento, questo stesso principio deve ben altrimenti esser favorevole a noi; che abbiamo nell'emporio di Genova un mercato altrettanto di Compravenda e di transito che di consumazione interna,

dove il facilitar gli approdi a tutti i naviganti
esteri potrà d' molto accrescere le operazioni
commerciali di quella piazza, un credito sicuro,
da un facile contrattare, da un pronto sfogo
alle merci, da un' antica riputazione di
intemerata fede nelle obbligazioni presa in
ogni tempo ricercatissima da tutti i naviganti,
cogni quasi universalità, una facilità, e
perizia straordinaria nei costruttori Genovesi
ricomputata superiore, anche pel buon mar-
cato, alle estere costruzioni; un' audacia,
un coraggio pratico ed una sobrietà senza
pari nei nostri navigatori, e si avranno
altrettanti argomenti di vantaggio con-
correnza cogli esteri nei prezzi dei voli, dal
che darà per di più un movimento ognor
crescente nelle intraprese marittime dei
nostri navigatori in tutti i mari del globo.

Egli è adunque in vista di tutto
ciò che cultori anche noi delle dottrine
economiche professate dai più eletti
economisti dei tempi nostri, io vi propongo
a nome del Governo di banire in massima
questi principii col dichiarare aboliti i
diritti differenziali di ^{che erano} dazi ~~che sono~~ ~~gravi~~,
gli oli ed i vini, tuttavia rispettando quando
sono importati da estera bandiera; i vini
che sono troppo disprezzati coi principii di
libero scambio, fondamento e perno delle
future relazioni commerciali del mondo.

Che se le finanze dello stato avranno
a soffrir per questa rinuncia un qualche

si trovano in massima
sanciti nei nostri ordinamenti
marittimi.

#

Sotto l'nome di Dritti differenziali comprendonsi generalmente due sorta di balzelli, gli uni doganali che colpiscono d'una gabella maggiore certe merci quando vengono recate nei porti d'uno stato da estera bandiera. Tali sono i Dritti differenziali ^{comuni} che pel manifesto commerciale del 17. Gen. 1828. si colpiscono le biade gli oli ed i vini che verrebbero introdotti da bandiera estera nei nostri porti, la cui introduzione fu abolita nel 1828. Il commercio estero si sauto colla forma che sottoposto alle nostre leggi.

La più comunemente marittimo sotto nome di Dritti differenziali s'intendono quei canoni a cui van soggetti i navigli e nazionali ed esteri nei porti di qualsiasi ~~regione~~ paese sotto i vari nomi d'ancoraggio, di porto di faro, di tonnellaggio etc. che la ~~missione~~ sua colpa minore per i beni nazionali vien accresciuta per i legni che approdano sotto estera bandiera.

Sull'abolizione degli uni e degli altri di questo dritti differenziali tenute contrarii alla ~~forma~~ ^{disposizione} di libera scampio verso la legge che propongo alla vostra sanzione.

Ma nel farvi una proposta

Danno, non è però tale che abbia un di molto sensibile, e per quanto le strette presenti dell'erario e inculchiso ogni economia possibile nelle spese, ed ogni possibile contenzione di tutti i rami d'entrata, il corso potterò di maggior prosperità nel Commercio nazionale derivante da questa abolizione, compenserà l'affai la lieve perdita che sta per fare il Governo dei dritti differenziali; che non esito a dichiarare, come li dichiarò il Ministero Neerlandese nella sua relazione alla Camera noiva al commercio e senza utilità per la navigazione nazionale.

Ma nel ^{farvi una proposta} ~~proporre una legge~~ che provi al mondo siccome noi vogliamo quant'altra mai professar libere dottrine anche in materia commerciale, non vuole il Governo ~~cominciare~~ troppo rischio gli interessi dei commercianti nazionali ha col fare ad esteri che non volessero accordarsi reciprocità di trattamento in una condizione migliore di quella da essi ai nostri conceduta, sia col promuovere per maggiori facilità che altri naviganti dai proprii Governi ottenessero, una convenenza nei trasporti che possa riunire a danno dei nostri il navigatori.

In quanto alla prima difficoltà il Governo crede rimediare colla riserva annessa al testo della legge che ho l'onore di proporvi.

In quanto alla seconda il governo

onde altresì ripararvi coll'assicurarsi fin d'ora
che verrà dal Ministero del Commercio d'accordo
con quello della Marina preso a delibere tutta
la materia regolatrice dei dritti di porto, di
faro, d'ancoraggio e d'altri onde riformarla
al più presto in quelle parti che possono pro-
durre incoordinamenti alla navigazione, e
portar in armonia coll'impulso progressivo,
che intende dare il governo al commercio
nazionale, in guisa che l'interesse dello stato
che l'interesse del pubblico non ne abbia a
soffrir detrimento, ma non abbia dall'altro
lato il commercio a trovarsi angariato,
vincolato o molestato troppo di frequente,
e sottoposto a balzelli indiscreti, od eccessivi.

Che se a questo proposito da molti
si grida e si lamenta lo stato presente della
nostra legislazione marittima, senza
voler fin d'ora decidere se a ragione o a
torto, questo io vi prometto, o signori che
vuole il governo far ragione di tali lagnanze
col sottoporre questa materia ad una
sincera istamina per cui, vengano i
regolamenti marittimi così formulati
che tutelino in tutto e con equa bilancia
gli interessi dello stato e della navigazione.

D'acordo parimenti col Ministro
dell'Interno si promoveranno dal Ministero
del Commercio altresì tutti quei provvedi-
menti che si ravviseranno utili a
modificare i regolamenti delle quarantene
sanitarie, onde tutelata la sanità.

pubblica non si pregiudichino oltre i termini
della rigorosa necessità le relazioni commerciali,
e si provveda a più addatti lazzeretti nei
limiti del possibile, onde favorire il Commercio
d'Oriente tanto importante per la ^{prosperità} ~~relazione~~
~~commerciale~~ ^{del porto} di Genova.

Importa in una parola al Governo
promuovere con idonee istituzioni l'attività e la
vigilanza dei particolari, che vedonli aprire
alle profuse speculazioni commerciali in
un nuovo e così vasto campo, al potere
legislativo deve importare che le leggi relative
alla navigazione ed al Commercio consacrino
i fecondi principii di libertà, e quindi
s'improntino dello spirito e delle convenienze
dei tempi e delle circostanze.

Ho intanto l'onore di proporre
alla Camera il seguente Reale Decreto
riflettente il progetto di legge del tenore
seguito.

Prop.^o 33.
N.^o 27.

Proq.^o di legge

presentato dal Ministro d'Agricoltura e Commercio
nella tornata del 16 Gennaio 1890

Abolizione dei diritti differenziali a favore
delle nazioni che offrono la reciprocità.

SESSIONE 1850

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

*sul progetto di legge del Ministro d' Agricoltura
e Commercio*

LETTA NELLA TORNATA DEL 25 MARZO 1850.

Abolizione dei diritti differenziali
a favore delle Nazioni che offriranno la reciprocità.

SIGNORI,

Nella tornata delli 14 gennaio p. p. il Ministro di Agricoltura e Commercio presentava alla Camera il progetto di legge per l'abolizione dei diritti differenziali a favore delle nazioni che offriranno la reciprocità.

Il solo titolo della legge annuncia uno di que' progressi che sono il frutto della scienza illuminata tradotta in pratica; è l'applicazione del principio di libertà al commercio, principio che non solo si può chiamar vitale, ma il solo ora possibile con quello slancio che lo spirito d'industria ha dato ad ogni ramo di produzione, con quella facilità di smercio che la prodigiosa rapidità dei mezzi di trasporto ha procurato ai prodotti di ogni genere sia naturali, che industriali. Quel Governo che cerca ancora risorse nei privilegi, altro non fa che isolare i suoi sudditi in mezzo al movi-

mento universale e nutrire la fallace speranza che sia ancor possibile il fondare sopra sistemi proibitivi una stabile fortuna sia pubblica che privata.

La vostra Commissione che recava nel suo seno il voto unanime degli uffizii per l'approvazione della legge, fu ben tosto d'accordo col progetto del Ministero in quanto alla sostanza; in quanto alla forma essa mantenne bensì la distinzione fatta fra i diritti che risguardano più specialmente le merci, e quelli che risguardano il naviglio ed equipaggio, ma in luogo di entrare nell'enumerazione di questi secondi, stimò più opportuno di pronunciarne l'abolizione in modo generico, sicchè non possa più nascere dubbio che esista diritto differenziale di sorta in confronto delle nazioni che offriranno la reciprocità.

La Commissione mantenne quest'ultima condizione della reciprocità, perchè non poteva ammettere in principio che si avesse a concedere ai negozianti esteri migliori condizioni di quelle che si accordano altrove ai nostri; lo stesso Parlamento inglese, che ha il vanto di aver introdotta questa riforma per il primo in Europa, credette dover riservare al suo Governo la facoltà di negare questo vantaggio alle bandiere appartenenti a quelle nazioni che nei proprii porti non fossero per concedere egual trattamento alla bandiera inglese.

La vostra Commissione s'informò anche dell'ammontare del danno che le finanze dello Stato avranno a soffrire per la rinuncia a questo diritto.

Questo danno si limita alla tenue somma di 46 mila lire. La scarsa risorsa che offriva quel diritto così intralcante pel commercio ci porge la prova la più convincente quanto sia facile il rovinarlo con leggi improvvide.

A quel meschino provento corrispondono somme di ben altra equità che andarono perdute pel nostro commercio, somme che non si possono ridurre a cifre, ma delle quali si può farsene un'idea, pensando come altri porti del Mediterraneo protetti da leggi più liberali vennero a tal grado di prosperità che mai non avrebbero raggiunto, se Genova avesse sempre avuto così favorevoli i suoi legislatori come ebbe favorevole la natura.

Ma l'abolizione del diritto differenziale, quantunque sia un passo

importante verso quella via di libertà, che deve rigenerare il nostro commercio, e tolga precisamente uno di quegli incagli, che furono dichiarati dei più nocivi al commercio e senza utilità per la navigazione nazionale, è ben lontana di bastare essa sola a porlo in quella libertà d'azione, che deve essere la sua condizione normale. A questo ostano le disposizioni innumerevoli, ed intralciate che concernono il commercio, i dritti che si prelevano ben spesso assai più pesanti per la formalità che esigono, ed il tempo che fanno perdere, che per l'entità della somma stessa; vi osta infine quell'incertezza nella quale lascia il negoziante e segnatamente lo straniero di non poter mai afferrare l'insieme di tanti ordini che regolano il commercio.

Benchè nella relazione del signor Ministro fatta precedere alla legge si trovi di già la promessa che' egli intende procedere ad una riforma della nostra legislazione marittima; tuttavia la vostra Commissione credette d'invitarlo a recarsi nel suo seno, onde far conoscere a qual punto si trovassero i lavori preparatorii, e quali assicurazioni potevansi dare in proposito a voi ed al pubblico. Il signor Ministro espose come la Commissione istituita sino dal novembre 1848 in Genova, perchè proponesse una riforma generale del Codice di commercio, abbia di già somministrato un lavoro molto esatto sul rapporto speciale della materia regolatrice dei dritti di porto, di faro, ancoraggio e simili; che in base a quegli elementi, egli si occupa per compilare una legge di riforma, che mentre per essa venga alleggerito il commercio, non abbiano a soffrire nocumento le finanze; ei fece presente come simili provvedimenti esigano il concorso anche degli altri Ministeri, segnatamente di quello delle finanze e della marina, come tutti siano bensì compresi della necessità di procedere a quelle riforme, ma doversi però accordare anche a quest'opera di tanta importanza, quel tempo che pure è indispensabile perchè il lavoro non risenta di precipitazione. Non si tratta solo di sopprimere o modificare tale o tal altro diritto, ma di procedere ad una riforma delle molteplici amministrazioni che ora si trovano alla testa di tanti rami di esazioni dei diversi dritti che gravitano sul commercio, dal che ne deriva in gran parte anche l'inceppamento attuale. Queste amministrazioni vanno fuse e ridotte al minor nu-

mero possibile, ma perchè si possa eseguire con ordine conviene siano ben definite le attribuzioni, onde non aumentare quelle difficoltà che sono sempre inseparabili in ogni innovazione. Il signor Ministro spera tuttavia che colla cooperazione attiva che si promette dalla Commissione di Genova, della quale si chiama ben contento, non che di quella de' suoi impiegati subalterni, potrà essere in grado di presentare il relativo progetto di legge al Parlamento entro questa sessione.

La vostra Commissione nel mentre reca a vostra cognizione queste assicurazioni del signor Ministro, ha il contento di poter annunciare come intorno alle massime fondamentali circa ai provvedimenti che esige il commercio, ed il modo di favorirlo si trovasse nel più perfetto accordo collo stesso. Eguale in entrambi è la persuasione che la libertà di commercio vuol essere la principal meta alla quale conviene dirigere gli sforzi; e s'egli è certo, che nelle misure a prendersi converrà aver riguardo di recare il minor danno possibile a quelle imprese industriali o commerciali che ebbero origine, e si svilupparono all'ombra di sistemi protezionali, non rimane men vero che il primo obbligo si è quello di aver presente anzitutto l'utile universale, e quando una riforma sia da questo richiesta convenga intraprenderla risolutamente. Non v'ha dubbio che proseguendo su questa via si arriverà a dare al commercio quella libertà d'azione che lo fa fiorire ovunque, ma più che tutto, sarà favorevole ad un popolo conosciuto per la sua audacia e costanza nell'intraprendere e sostenere le più arrischiate spedizioni marittime quale si è il popolo ligure. Munito di quelle doti che sono i veri privilegi di natura, egli non ha che a guadagnare nella libera concorrenza, e richiamando all'antico splendore la marina ligure, essa offrirà colle ricchezze de' privati anche quell'aumento di reddito allo Stato che sarà la conseguenza e premio ad un tempo di sagaci innovazioni.

A nome pertanto della vostra Commissione ho l'onore di proporvi l'adozione del seguente progetto di legge.

PROGETTO DEL MINISTERO

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

I diritti differenziali sui cereali, vini, ed olii importati per consumo da bastimenti coperti da bandiera estera, stabiliti col manifesto camerale del 17 gennaio 1825, sono aboliti a favore di quelle nazioni che offriranno la reciprocità.

Art. 2.

S'intenderanno parimenti aboliti i diritti differenziali, compresi sotto quelli di tonnello, di pilotaggio, di gavitello, di ripaggio, di quarantena, di porto, di faro, di senseria ed altri carichi che pesano sullo scafo del bastimento, sotto qualunque siasi denominazione, a favore di quelle nazioni che offriranno l'assoluta reciprocità, sia nel commercio diretto, che indiretto nei proprii Stati, possessioni e colonie.

Art. 1.

A datare dal primo maggio 1850, i diritti differenziali sui cereali, vini, ed olii importati per consumo da bastimenti coperti da bandiera estera, stabiliti col manifesto camerale del 17 gennaio 1825, sono aboliti a favore di quelle nazioni che offriranno la reciprocità.

Art. 2.

A datare dalla medesima epoca, tutti i diritti differenziali che riguardano il naviglio e l'equipaggio conosciuti sotto il titolo di diritti di navigazione, o qualunque altra denominazione, e riscossi tanto a profitto del Governo, quanto dei municipii, corporazioni od individui, rimangono aboliti a favore di quelle nazioni che offriranno la reciprocità, sia nel commercio diretto, che indiretto nei proprii Stati, possessioni e colonie.

Art. 1^o

Tutti i diritti differenziali tanto di dogana che di navigazione sotto qualunque titolo o denominazione siano riscossi tanto a profitto del Governo, quanto dei municipii, corporazioni, ed individui qualunque, sono aboliti in favore di quelle nazioni che accorderanno alla nostra bandiera lo stesso trattamento.

Art. 2^o

È inoltre fatto facoltà al Governo di consentire l'abolizione dei diritti anzidetti a quelle nazioni che senza offrire la reciprocità concederanno vantaggi equivalenti tenuti a favore della nostra bandiera.

Art. 3.

Nella presente legge, nulla viene innovato per quanto riguarda la navigazione nei porti dello Stato.

TORELLI Relatore.

adottato nella seduta del 13. aprile 1850.